

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RODA, SCHIAVETTI, PICCHIOTTI, ALBARELLO, DI PRISCO, PASSONI, MILILLO e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1964

#### Proroga del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani

ONOREVOLI SENATORI. — L'anormalità del mercato edilizio, specie per quel che concerne il settore degli edifici destinati ad abitazione per i lavoratori, è troppo nota a tutti i colleghi perchè sia necessario illustrarne gli aspetti attuali.

Ci troviamo di fronte ad un mercato edilizio che, anzichè profittare della legge di proroga del blocco, del 21 dicembre 1960, n. 1521, dopo quattro anni, e cioè al limite oramai dell'applicazione di detta legge, ci ripropone gli inconvenienti che resero indispensabili, alla fine del 1960, il cennato provvedimento governativo.

In questi ultimi quattro anni, infatti, il mercato degli alloggi, per il sopravvenuto spostamento di popolazioni dalle campagne ai centri urbani, specie industriali, si è costantemente aggravato ai danni dei lavoratori.

Attualmente l'affitto incide sui salari e sugli stipendi in misura tale che non ha l'uguale in alcun altro Paese europeo, e ripropone tale problema con una crudezza di gran lunga maggiore che non nel dicembre del 1960.

Frattanto la proroga disposta dalla legge 21 dicembre 1960 cesserà di avere efficacia col prossimo 31 dicembre, e veramente esiziale ed assurdo sarebbe, in simile stato di

carezza di abitazioni popolari, il ritorno ad un libero regime di affittanze.

Un massiccio aumento di pigioni si verificherebbe proprio ai danni di quei lavoratori i quali hanno raggiunto ormai il limite della possibilità, tenuto conto dei modesti salari e stipendi; a ciò aggiungasi il particolare momento di congiuntura, che è contraddistinto da licenziamenti in massa, specie nei settori metalmeccanico, tessile e delle costruzioni, per tacere delle altrettanto massicce e drastiche riduzioni delle ore lavorative.

In tale clima economico è, a parere dei proponenti, assolutamente inconcepibile rinunciare agli effetti mitigatori della legge 21 dicembre 1960, di cui si chiede pertanto la proroga per altri quattro anni.

È sperabile ed auspicabile che, nel frattempo, specie per l'intervento dello Stato e di Enti statali o di Organi periferici, la situazione degli alloggi abbia a mutare, se non rovesciando il rapporto attuale di domanda ed offerta, almeno attenuandone la portata ai danni dei lavoratori.

È da auspicarsi che, diversamente dal passato, i prossimi mesi ed anni vengano sollecitamente utilizzati per dare avvio alle soluzioni del più angoscioso dei problemi dell'attuale momento: quello cioè della casa a tutti i cittadini, ad un prezzo in relazione

alle loro effettive capacità e possibilità salariali.

Ci auguriamo che detto nostro disegno di legge, rispondendo come risponde ad in-

derogabili esigenze sociali ed economiche che l'attuale momento particolarmente impone, troverà il consenso unanime dei colleghi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Tutti i contratti di locazione e sublocazione, di immobili urbani, già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sono automaticamente prorogati sino alla data del 31 dicembre 1968.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

### Art. 2.

I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione, prorogati ai sensi della presente legge, sia ad uso di abitazione come ad uso diverso, sono aumentati per ciascun anno di proroga del 5 per cento, calcolato sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente, e con decorrenza dal 1° gennaio 1966.

L'applicazione dei suddetti limiti d'aumento è esclusa per i casi contemplati all'articolo 2, ultimo comma; articolo 3, commi terzo e quarto; articolo 4, commi quarto e quinto; della legge 1° maggio 1955, n. 368.

### Art. 3.

Per quanto non è previsto dai precedenti articoli 1 e 2, continuano ad avere vigore, in quanto compatibili, le norme delle leggi 1° maggio 1955, n. 368 e 21 dicembre 1960, n. 1521.